

OGGETTO: Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. – Modifiche Statutarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Pisa detiene una partecipazione nella Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. (AEP) detenendo una quota del valore nominale di € 19.479,69, corrispondente al 29,28% del capitale sociale;
- con Deliberazione del C.C. n. 40 del 26.11.2015 è stato approvato il contratto di servizio per l'affidamento ad AEP, in regime *in house providing*, di funzioni amministrative e di servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006;

CONSIDERATO che:

- l'attuale Statuto della AEP prevede l'obbligo di destinare a riserva il 45% degli utili conseguiti annualmente, oltre alla quota del 5% prevista per legge; allo stato attuale tali riserve non possono essere oggetto di distribuzione sotto forma di dividendo, poiché aventi il requisito della indisponibilità;
- dalle risultanze contabili al 31.12.2015 emerge che AEP presenta riserve di liquidità eccedenti alle proprie necessità;
- la Provincia di Pisa, socio di maggioranza della AEP, di cui detiene il 54,03% del capitale sociale, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 06.05.2016, ha approvato le seguenti modifiche statutarie:

	Testo precedente	Testo nuovo
24.5	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed una somma corrispondente al 45% (quarantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria.	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
24.6	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale ed alla riserva statutaria di cui al comma precedente. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

RITENUTO opportuno procedere alla suddetta modifica dello Statuto della AEP al fine di consentire l'erogazione della liquidità in eccesso sotto forma di dividendo da distribuire ai soci;

VISTI:

- la Relazione istruttoria, allegato "A";
- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori (p.e.c. prot. n. 38145 del 13.05.2016), espresso con riferimento a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche dello Statuto di AEP proposte dalla Provincia di Pisa, come di seguito descritte:

	Testo precedente	Testo nuovo
24.5	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed una somma corrispondente al 45% (quarantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria.	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
24.6	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale ed alla riserva statutaria di cui al comma precedente. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'assemblea dei soci di AEP e di approvare le suddette modifiche statutarie.